

COMUNE DI ORIGLIO

REGOLAMENTO
AZIENDA
ACQUA
POTABILE

INDICE

1. NORME GENERALI

Art.	1	Costituzione
Art.	2	Compiti dell'Azienda
Art.	3	Definizione del regolamento
Art.	4	Organizzazione
Art.	5	Competenze del Consiglio Comunale
Art.	6	Competenze del Municipio
Art.	7	Commissione dell'Azienda
Art.	8	Obbligo di prelievo

2. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

Art.	9	Modo di erogazione
Art.	10	Uso dell'acqua
Art.	11	Forniture speciali
Art.	12	Trattamento chimico
Art.	13	Pressione e proprietà (qualità)
Art.	14	Limitazione della fornitura
Art.	15	Domanda di allacciamento
Art.	16	Responsabilità dell'utente
Art.	17	Prelievo abusivo
Art.	18	Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri
Art.	19	Disdetta dell'abbonamento
Art.	20	Obbligo di allacciamento
Art.	21	Fornitura d'acqua per scopi speciali
Art.	22	Prelievi di punta anormali e piscine

3. RETE DI DISTRIBUZIONE

Art.	23	Rete di distribuzione - Definizione
Art.	24	Ampliamento della rete
Art.	25	Installazione
Art.	26	Idranti
Art.	27	Utilizzazione dei sedimenti privati

4. ALLACCIAMENTI

Art.	28	Allacciamenti - definizione
Art.	29	Installazione
Art.	30	Esecuzione
Art.	31	Condizioni tecniche
Art.	32	Acquisizione dei diritti di passo
Art.	33	Proprietà dell'allacciamento
Art.	34	Manutenzione e riparazioni
Art.	35	Messa fuori esercizio

5. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art.	36	Installazioni
Art.	37	Collaudo
Art.	38	Controlli
Art.	39	Prescrizioni tecniche
Art.	40	Manutenzione
Art.	41	Impianti di trattamento dell'acqua
Art.	42	Pericolo di gelo

6. CONTATORI

Art.	43	Posa contatori
Art.	44	Responsabilità
Art.	45	Ubicazione
Art.	46	Prescrizioni tecniche
Art.	47	Misurazioni
Art.	48	Disfunzioni
Art.	49	Contatori supplementari

7. FINANZIAMENTO

Art.	50	Autonomia finanziaria
Art.	51	Tariffe
Art.	52	Spese per le condotte principali e di distribuzione
Art.	53	Costi di allacciamento

8. TARIFFE

Art.	54	Determinazione delle tariffe
Art.	55	Tariffe annuali
Art.	56	Fatturazioni
Art.	57	Modo di pagamento
Art.	58	Mora del pagamento ed atti esecutivi

9. DISPOSIZIONI FINALI

Art.	59	Infrazioni
Art.	60	Ricorsi
Art.	61	Entrata in vigore

1. Norme Generali

Costituzione	Art. 1 L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. L'Azienda dell'acqua potabile comunale è gestita ed amministrata dal Municipio.
Compiti dell'Azienda	Art. 2 L'Azienda fornisce all'utenza nei limiti della disponibilità l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del precedente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del comune, ritenuto che l'acqua potabile deve essere igienicamente ineccepibile. La sua qualità deve soddisfare i requisiti del manuale svizzero delle derrate alimentari.
Definizione del regolamento	Art. 3 Il regolamento per la distribuzione dell'acqua costituisce la base legale per la costruzione, il finanziamento e l'esercizio dell'acquedotto a livello comunale e consortile. Esso regola in particolare le relazioni tra l'Azienda dell'acqua e gli utenti.
Organizzazione	Art. 4 Gli organi dell'Azienda sono: <ol style="list-style-type: none">1. il Consiglio comunale2. il Municipio3. la commissione dell'Azienda. La commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione.
Competenze del Consiglio comunale	Art. 5 Il Consiglio comunale: <ol style="list-style-type: none">1) approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;2) esamina e approva il bilancio preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;3) decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;4) autorizza il Municipio a stare in causa;5) stabilisce per regolamento gli emolumenti degli impiegati dell' Azienda.
Competenze del Municipio	Art. 6 Il Municipio è responsabile di tutta l'Amministrazione dell'Azienda e risponde di fronte a terzi ed in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa. Inoltre: <ol style="list-style-type: none">1) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;2) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere;3) propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;4) allestisce le tariffe di sua competenza;5) può emanare delle direttive per gli installatori concessionari;6) nomina il personale necessario (amministrativo, sorveglianza);7) delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture su proposta della Commissione Amministrativa; le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità d'appalto;8) ratifica i contratti d'abbonamento;9) approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;10) approva le "notifiche" per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti;11) dispone per la lettura dei contatori e la relativa emissione delle fatture. Di regola

la lettura deve essere eseguita a periodi regolari (inizio aprile fino fine maggio);
12) nomina ogni 4 anni la Commissione dell'Azienda composta di 5 membri.
Funzionerà da presidente il Capo Dicastero Azienda Acqua Potabile.

Commissione dell'Azienda	Art. 7 La Commissione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, e in particolare: <ul style="list-style-type: none">- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;- preavvisa le tariffe per gli abbonamenti e la fornitura dell'acqua potabile;- collabora alla stesura e modifiche dei regolamenti dell'Azienda;- formula preavvisi sui preventivi e consuntivi dell'Azienda.
Obbligo di prelievo	Art. 8 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete comunale. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda. È vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

2. Erogazione e qualità dell'acqua

Modo di erogazione	Art. 9 L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none">a) deflusso illimitato; per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, nonché per gli altri servizi pubblici;b) deflusso misurato; per usi domestici, industriali e commerciali e la irrorazione di aree private;c) deflusso forfetario per cantieri edili.
Uso dell'acqua	Art. 10 È fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti nel contratto di abbonamento. È ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.
Forniture speciali	Art. 11 Entro i limiti del presente regolamento l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.
Trattamento chimico	Art. 12 L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio Cantonale d'igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico. Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.
Pressione e proprietà (qualità)	Art. 13 In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.
Limitazione della fornitura	Art. 14 Gli organi dell'Azienda possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">- per forza maggiore- disturbi d'esercizio- carenza d'acqua- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti, con il richiamo al divieto di lasciar collegati tubi pescanti in recipienti, vasche ecc. contenenti acque impure.

Domanda di allacciamento	<p>Art. 15 Per ogni nuovo allacciamento dev'essere inoltrata per iscritto all'Azienda una domanda di allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie. L'autorizzazione viene concessa prima dell'inizio dei lavori. L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali, e alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque). Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda.</p>
Responsabilità dell'utente	<p>Art. 16 L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.</p>
Prelievo abusivo	<p>Art. 17 Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.</p>
Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri	<p>Art. 18 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.</p>
Disdetta dell'abbonamento	<p>Art. 19 L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per scritto con un mese d'anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.</p>
Obbligo di allacciamento	<p>Art. 20 I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda.</p>
Fornitura d'acqua per scopi speciali	<p>Art. 21 Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta anti-incendi (Sprinkler od altri) e di irrigazioni necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali. In particolare le piscine devono essere munite di impianti di rigenerazione.</p>
Prelievi di punta anormali e piscine	<p>Art. 22 La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta. Il riempimento e lo svuotamento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. Indipendentemente dal modo di approvvigionamento dell'acqua, l'uso di piscine e di altri impianti speciali sono soggetti ad una tassa d'uso.</p>

3. Rete di distribuzione

Rete di distribuzione Definizione

Art. 23

La rete di distribuzione è costituita da condotte posate di regola su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento.

Sono pure considerate rete di distribuzione quelle condotte posate su proprietà private che servono più fondi.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Ampliamento della rete

Art. 24

L'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua al di fuori della zona edificabile.

L'ampliamento della rete viene effettuato entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche dell'Azienda.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono venir accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

Installazione

Art. 25

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Essi sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera (SSIGA).

Idranti

Art. 26

L'Azienda deve provvedere alla posa degli idranti.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi anti-incendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei servizi.

L'Azienda dell'acquedotto assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Le spese per la posa e la manutenzione degli idranti sono a carico del Comune.

Utilizzazione dei sedimi privati

Art. 27

Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere all'Azienda sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti; il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario.

In casi speciali l'Azienda farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore al registro fondiario a sue spese.

4. Allacciamenti

Allacciamenti Definizione	Art. 28 L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alla singola proprietà privata.
Installazione	Art. 29 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.
Esecuzione	Art. 30 Il proprietario del fondo deve fare eseguire l'allacciamento dello stabile unicamente da un incaricato dell'Azienda oppure da un installatore debitamente autorizzato dal Municipio.
Condizioni tecniche	Art. 31 Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.
Acquisizione dei diritti di passo	Art. 32 L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi terzi, compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto a registro fondiario a spese dell'avente diritto.
Proprietà dell'allacciamento	Art. 33 Il tronco di allacciamento sull'area pubblica rimane di proprietà dell'Azienda. I tronchi di allacciamento sull'area privata fino al contatore che servono singole proprietà rimangono di proprietà privata. Il contatore e la saracinesca di interruzione sono di proprietà dell'Azienda.
Manutenzione e riparazioni	Art. 34 Le opere di manutenzione e di riparazione avvengono a cura dell'Azienda. Le relative spese sono di regola a carico dei rispettivi proprietari del fondo: <ul style="list-style-type: none">- su area pubblica a spese dell'Azienda;- su area privata a carico del proprietario del fondo. Eventuali danni all'allacciamento devono essere immediatamente notificati all'Azienda.
Messa fuori esercizio	Art. 35 In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

5. Installazioni interne degli stabili

Installazioni	Art. 36 L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) previa notifica all'Azienda stessa.
Collaudo	Art. 37 L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

Controlli	<p>Art. 38 L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.</p>
Prescrizioni Tecniche	<p>Art. 39 Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio. È prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili ecc.). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.</p>
Manutenzione	<p>Art. 40 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.</p>
Impianti di trattamento dell'acqua	<p>Art. 41 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'ufficio federale di sanità e per i quali è stata fatta domanda di autorizzazione oppure notifica di posa al Laboratorio Cantonale d'igiene. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.</p>
Pericolo di gelo	<p>Art. 42 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.</p>

6. Contatori

Posa contatori	<p>Art. 43 La fornitura e il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'Azienda che ne cura la manutenzione.</p>
Responsabilità	<p>Art. 44 L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.</p>
Ubicazione	<p>Art. 45 L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posta. Il contatore dev'essere posato al riparo dal gelo di regola fuori dal locale riscaldamento e in luogo facilmente accessibile.</p>
Prescrizioni tecniche	<p>Art. 46 Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.</p>

Misurazione	<p>Art. 47 L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione ufficiale di taratura. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.</p>
Disfunzioni	<p>Art. 48 In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda. Sono riservati gli articoli 24, cpv. 4 e 127 del CO (prescrizioni di 10 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.</p>
Contatori supplementari	<p>Art. 49 Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari, ne deve supportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.</p>

7. Finanziamento

Autonomia finanziaria	<p>Art. 50 La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'Azienda devono essere per principio finanziariamente autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sussidi ufficiali; cantonali e comunali - contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato dall'azzoneamento (contributi di migioria) - pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari - tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione - fatturazione di prestazioni speciali al Comune quale fornitura acqua per pulizia strade, lavaggio canalizzazioni e fontane ornamentali - altre partecipazioni di terzi.
Tariffe	<p>Art. 51 Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione di regola devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.</p>
Spese per le condotte principali e di distribuzione	<p>Art. 52 Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regole dall'Azienda. L'Azienda può richiedere la partecipazione dei proprietari mediante i contributi di migioria.</p>
Costi di allacciamento	<p>Art. 53 I costi della condotta di allacciamento, la saracinesca d'interruzione ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione devono essere sopportati dal proprietario del fondo.</p>

8. Tariffe

Determinazione delle tariffe **Art. 54**
Per il consumo d'acqua vengono applicate le seguenti tariffe suddivise nelle varie categorie

	Tariffa minima	Tariffa massima
Cat.1 ¹ Unità abitative primarie e secondarie		
1.o rubinetto	Fr. 30.--	Fr. 60.--
Per ogni altro rubinetto	Fr. 12.--	Fr. 24.--
Consumo reale acqua	Fr. - .80 m ³	Fr. 1.60 m ³
Consumo di diritto: m ³ 20 per rubinetto		
Maggior consumo	Fr. 1.20 m ³	Fr. 2.40 m ³
Cat.2 ² Abrogata con decisione del Consiglio Comunale del 2 giugno 1997.		
Cat.3 ² Industrie, alberghi, ristoranti, pensioni, artigiani, scuole, edifici pubblici		
1.o rubinetto	Fr. 30.--	Fr. 60.--
Per ogni altro rubinetto	Fr. 12.--	Fr. 24.--
Consumo reale acqua	Fr. 1.20 m ³	Fr. 2.40 m ³
Consumo di diritto: m ³ 25 per rubinetto		
Maggior consumo	Fr. 1.50 m ³	Fr. 3.-- m ³
Cat.4 ³ Piscine		
Tassa amministrativa piscine		
Tassa annuale	Tariffa minima Tariffa massima	Fr. 50.- per piscina Fr. 100.- per piscina
Cat.5 ² Impianti di irrigazione		
Irrigazione con impianti fissi, di grandi superfici (giardini, cortili, ecc.):		
Tassa annuale	Fr. 10.-- ogni 100 m ²	Fr. 20.-- ogni 100 m ²
Cat.6 ² Nolo contatori		
Fino a un diametro di 25 mm	Fr. 30.--	Fr. 60.--
Per un diametro da 30 a 50 mm	Fr. 60.--	Fr. 120.--
Per un diametro da 60 a 150 mm	Fr. 150.--	Fr. 300.--
Cat.7 ² Uso temporaneo (uso acqua cantiere di costruzione)		
Per casa unifamiliare	Fr. 500.--	Fr. 1000.--
Per ogni appartamento supplementare	Fr. 150.--	Fr. 300.--
Cat.8 ² Allacciamento		
Per m ³ volume SIA	Fr. 0.80 il m ³	Fr. 1.60 il m ³
Tassa minima: Fr. 200.--		
Tassa massima: Fr. 20'000.--		

Tariffe annuali **Art. 55**
 Il Municipio stabilirà annualmente le tariffe per il consumo di acqua, entro i limiti definiti dall'art. 54, tenendo conto della situazione finanziaria dell'Azienda.

Fatturazioni **Art. 56**
 Il consumo e la tassa base sono fatturati all'utente ad intervalli regolari determinati dall'Azienda, di regola annualmente.

Modo di pagamento	Art. 57 L'Azienda stabilisce il modo ed i termini di pagamento.
Mora del pagamento ed atti esecutivi	Art. 58 Nei confronti dell'utente che non avrà provveduto al pagamento entro il termine fissato, si procederà in via esecutiva. In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per la riduzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

9. Disposizioni finali

Infrazioni	Art. 59 Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe fino a un massimo di franchi 1.000.--. In casi gravi l'Azienda può sopprimere la fornitura. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.
Ricorsi	Art. 60 Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda può essere interposto reclamo per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione al Dipartimento dell'Interno. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
Entrata in vigore	Art. 61 Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento precedente. Esso entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale il 20 ottobre 1986.

Il Presidente:

A. Curti

Il Segretario

F. Pianca

Il presente regolamento è stato approvato per il Consiglio di Stato dal Dipartimento dell'Interno, con risoluzione N. 2428 del 25 giugno 1986.

Il Consigliere di Stato Direttore
G. Buffi

Il Segretario
p.o. S. Delmuè

¹ Approvato dal Consiglio comunale il 02.06.1997 – ratificato dalla SEL il 12.08.1997

² Approvato dal Consiglio comunale il 14.12.1992 – ratificato dalla SEL il 08.11.1994

³ Approvato dal Consiglio comunale il 11.06.2001 – ratificato dalla SEL il 05.09.2001